

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1133)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 17 maggio 1973
(V. Stampato n. 957)*

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri
(MEDICI)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 maggio 1973*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra l'Italia e l'Austria
concernente la modifica dell'articolo 27 lettera *a*) della Con-
venzione Europea per la soluzione pacifica delle controversie
nei rapporti fra i due Paesi, concluso a Roma il 17 luglio 1971

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra l'Italia e l'Austria concernente la modifica dell'articolo 27 lettera *a*) della Convenzione europea per la soluzione pacifica delle controversie nei rapporti fra i due Paesi, concluso a Roma il 17 luglio 1971.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 2 dell'Accordo stesso.

ALLEGATO

ACCORDO**CONCERNENTE LA MODIFICA DELL'ARTICOLO 27 LETTERA a)
DELLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SOLUZIONE PACIFICA
DELLE CONTROVERSIE NEI RAPPORTI TRA ITALIA ED AUSTRIA**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ed il PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA hanno stabilito di concludere un accordo per la modifica, nei rapporti tra Italia ed Austria, dell'articolo 27 lettera a) della Convenzione Europea per la soluzione pacifica delle controversie e a tal fine hanno nominato come loro plenipotenziari:

Il Presidente della Repubblica Italiana:

l'onorevole professore ALDO MORO,
Ministro per gli Affari Esteri,

Il Presidente Federale della Repubblica d'Austria:

il dottor RUDOLF KIRCHSCHLÄGER,
Ministro Federale degli Affari Esteri,

i quali dopo essersi scambiati i loro pieni poteri ed averli trovati in buona e debita forma, hanno convenuto le seguenti disposizioni:

ARTICOLO 1.

Le norme del Capo I della Convenzione Europea per la soluzione pacifica delle controversie, conclusa a Strasburgo il 29 aprile 1957, si applicano, tra l'Italia e l'Austria, alle controversie concernenti l'interpretazione e l'applicazione degli accordi bilaterali in vigore tra i due Stati, anche quando le controversie riguardino fatti o situazioni anteriori all'entrata in vigore fra i due Stati della Convenzione sopra citata.

ARTICOLO 2.

Il presente accordo sarà ratificato. Esso entrerà in vigore alla data dello scambio delle ratifiche.

IN FEDE DI CHE, i soprannominati plenipotenziari hanno firmato il presente accordo apponendovi i sigilli.

FATTO a Roma, il 17 luglio 1971, in doppio originale in lingua italiana ed in lingua tedesca, i due testi facendo egualmente fede.

*Per la
Repubblica Italiana:*

ALDO MORO

*Per la
Repubblica d'Austria:*

RUDOLF KIRCHSCHLÄGER